



## “NEWSLETTER EDIZIONE SPECIALE COVID – 19” DECRETO LEGGE “RILANCIO”: ISTANZA PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nella tabella che segue sono richiamati, in **sintesi**, alcuni **aspetti principali**.

<b>Beneficiari</b>	<p>Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i contribuenti, imprese agricole, commercianti, artigiani, piccoli imprenditori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiori a <b>5 milioni di euro</b> (nelle istruzioni al modello sono riassunti i campi delle dichiarazioni fiscali da prendere in considerazione per ciascuna tipologia di contribuente),</li><li>• il cui <b>fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019</b>.</li></ul> <p>Tra i beneficiari, nel rispetto delle suddette condizioni, sono ricomprese anche <b>TUTTE LE IMPRESE AGRICOLE TITOLARI DI PARTITA IVA</b>.</p> <p>Il contributo non spetta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• soggetti con <b>attività cessata alla data di richiesta del contributo</b>;</li><li>• soggetti con <b>inizio attività dopo il 30 aprile 2020</b>, con l'eccezione delle attività proseguite da eredi del contribuente deceduto;</li><li>• enti pubblici e gli intermediari finanziari;</li><li>• professionisti iscritti alle casse previdenziali, i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori dipendenti.</li></ul>
<b>Determinazione del contributo</b>	<p>Il contributo è previsto nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>20%</b>, se ricavi/compensi dell'anno 2019 sono inferiori o = a 400.000 euro,</li><li>• <b>15%</b>, compresi tra i 400.000 euro e l'importo di 1.000.000 di euro,</li><li>• <b>10%</b>, se superano 1.000.000 di euro ma inferiori a 5.000.000 di euro.</li></ul> <p><b>Se il fatturato di aprile 2020 è più basso di quello di aprile 2019</b> si applica alla differenza la <b>percentuale del 20, 15 o 10%</b> (a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019), fermo restando il riconoscimento del <b>contributo minimo qualora superiore</b>.</p> <p>Il contributo è comunque riconosciuto per <b>un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi</b> dalle persone fisiche.</p>

<p><b>Contributo spettante a coloro che hanno iniziato l'attività nel 2019</b></p>	<p>Per i soggetti che <b>hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019</b>, il contributo spetta <b>anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi</b>, sempre che si rispetti il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro.</p> <p>In questo caso se si verifica un calo di almeno un terzo del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 si applicano alla differenza le percentuali del 20, 15 o 10%; in caso contrario, il contributo è pari a quello minimo (<b>1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche</b>).</p>
<p><b>Territori già oggetto di eventi calamitosi</b></p>	<p>Le previsioni riservate a coloro che hanno iniziato l'attività dal 2019 si estendono anche ai soggetti che, alla data del 31.01.2020 (data dell'insorgere dell'emergenza da Covid-19) già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi (come ad esempio nel caso dei Comuni colpiti dagli eventi sismici).</p> <p>La <b>lista</b>, dei <b>Comuni colpiti da eventi calamitosi</b>, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del <b>31.01.2020</b>, è <b>disponibile nelle istruzioni per la compilazione dell'istanza</b>, e per l'<b>Umbria</b> sono i Comuni dell'area terremoto e in particolare: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); S. Anatolia Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Spoleto (PG); Vallo di Nera (PG).</p>
<p><b>Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020</b></p>	<p>Il contributo spetta soltanto a coloro che <b>hanno iniziato l'attività prima del 1° maggio 2020</b>.</p>
<p><b>Termini di presentazione</b></p>	<p>L'istanza può essere presentata dal <b>15.06.2020 al 13.08.2020</b>. Gli <b>eredi che proseguono l'attività della persona fisica deceduta</b> possono trasmettere le istanze dal <b>25.06.2020</b> al 24.08.2020.</p>
<p><b>Compilazione dell'istanza</b></p>	<p>Il <b>frontespizio va sempre compilato</b>; il <b>quadro A</b> soltanto nel caso in cui l'ammontare del contributo sia <b>superiore a 150.000 euro</b>.</p>
<p><b>Modalità di presentazione</b></p>	<p>L'istanza può essere presentata soltanto <b>telematicamente</b>. Una particolare procedura è prevista nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro.</p>
<p><b>Possibilità di delegare un intermediario</b></p>	<p>L'istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o <b>tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente</b>, ovvero al servizio "<b>Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici</b>" del portale "<b>Fatture e Corrispettivi</b>". In questo caso è sufficiente indicare il codice fiscale dell'intermediario sull'istanza.</p> <p>Il provvedimento, tuttavia, prevede anche la possibilità, per il richiedente, di conferire <b>specifica delega per la sola trasmissione</b></p>

	<p><b>dell'istanza.</b> L'intermediario dovrà a tal fine inserire nell'istanza non solo il suo codice fiscale, ma anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega.</p>
<b>Ricevute</b>	<p>Le <b>ricevute</b> messe a disposizione dall' Agenzia delle Entrate dopo la trasmissione dell'istanza sono <b>due</b>: la prima attesta la <b>presa in carico</b>; la seconda, entro 7 giorni lavorativi, attesta <b>l'accoglimento o lo scarto dell'istanza</b>. L'Agenzia delle Entrate trasmette anche, a mezzo pec, apposita comunicazione al richiedente.</p>
<b>Correzione degli errori</b>	<p>Nel caso in cui siano stati commessi errori, è possibile presentare una <b>nuova istanza che sostituisce la precedente</b> ma comunque prima del ricevimento della seconda ricevuta.</p>
<b>Modalità di pagamento</b>	<p>Il contributo è <b>accreditato sul conto corrente identificato dall'iban indicato nell'istanza. Il conto deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente.</b></p>
<b>Rinuncia all'istanza</b>	<p>È possibile presentare una <b>rinuncia all'istanza già trasmessa</b>. La rinuncia può essere presentata dopo il 13 agosto, e anche dopo aver ricevuto le somme: in questo secondo caso, il contributo può essere restituito con i relativi interessi, versando le sanzioni con ravvedimento (a tal fine, con risoluzione, saranno istituiti appositi codici tributo).</p>